

atfca

Recapito postale:

Katia Corti, Presidente

c/o Città di Mendrisio

Via Municipio 13

6850 Mendrisio

www.atfca.ch

e-mail: info@atfca.ch



Care funzionarie e Cari funzionari del controllo abitanti,

al fine di garantire la corretta registrazione nel controllo abitanti delle persone che si trasferiscono in una casa per anziani, in qualità di **ATFCA** e in collaborazione con il **Servizio Naturalizzazioni e Movpop**, vi inoltriamo un piccolo promemoria.

Per illustrare le diverse possibilità, partiamo dal seguente caso:

una persona domiciliata nel Comune ticinese A si trasferisce in una casa per anziani¹ nel Comune B (il quale si trova in Ticino oppure in altro Cantone).

In determinate situazioni che andranno debitamente valutate, presso la casa anziani situata nel Comune B, potrebbero esserci le premesse per registrare un “domicilio” (RESIDENZA) invece del classico “soggiorno”.

Questo promemoria si concentra sulle registrazioni di una persona che entra in una casa per anziani e di conseguenza non verrà illustrata anche la relativa procedura di richiesta atti, invio atti, ecc.

Inoltre, precisiamo che tali registrazioni devono avvenire tramite le mutazioni preposte dai rispettivi applicativi del controllo abitanti.

1) Il caso del “soggiorno” nel Comune B

Ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 del Codice civile (CC) “[...] *la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio*”.

Di conseguenza, in considerazione della qui citata disposizione legale ed anche tenuto conto della prassi in atto nel nostro Cantone relativa alla ripartizione dei costi fra i Comuni di domicilio delle persone che entrano in una casa per anziani, di principio l’arrivo della persona viene registrato dal controllo abitanti del Comune B con un “SOGGIORNO” in “economia domestica collettiva”.

¹ o casa di cura.

In questo caso la persona mantiene infatti il domicilio, “SOLO CIVILE”, presso il Comune A in “economia domestica amministrativa”.

1.1 Il Comune A dovrà registrare:

- il cambio da “RESIDENZA” a “SOLO CIVILE” con il “Comune Altro” del “Soggiorno”;
- il certificato o dichiarazione di domicilio per “soggiorno” presso altro Comune/Cantone;
- il cambio a “economia domestica amministrativa”²;
- il cambio di indirizzo³ formato solo da NAP e luogo⁴;
- il recapito postale per la corrispondenza.

1.2 Il Comune B dovrà registrare:

- il “SOGGIORNO” con i relativi dati richiesti;
- l’economia domestica collettiva⁵;
- l’attestazione o dichiarazione di “soggiorno” (in precedenza “autorizzazione di soggiorno”).

Nel caso in cui la persona in casa per anziani decede l’UCA (del Comune B) deve unicamente effettuare la chiusura del “soggiorno” e comunicare la fine del soggiorno al Comune di domicilio (Comune A).

2) Il caso della casa per anziani nello stesso Comune di domicilio

Si tratta di una semplificazione del caso n° 1, di conseguenza il Comune dovrà registrare:

- il cambio di indirizzo⁶ dall’abitazione alla casa per anziani;
- il recapito postale per la corrispondenza.

3) Il caso del “domicilio” (RESIDENZA) presso la casa per anziani, ovvero nel Comune B

Sebbene all’art. 23 cpv. 1 CC sia riportato che **il collocamento di una persona in un istituto di cura non costituisce di per sé domicilio**, vi sono delle eccezioni che vengono illustrate più dettagliatamente nel Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero del 28 giugno 2006.

² si ricorda che l’economia domestica amministrativa ha un EGID fittizio “999’999’999” e un EWID fittizio “999”.

³ il cambio d’indirizzo è indipendente dal fatto che la persona lasci o no l’appartamento, come è indipendente dal fatto che la persona viva da sola oppure no.

⁴ cfr. “Catalogo ufficiale delle caratteristiche”, redatto dall’Ufficio federale di statistica, versione 2014, pagina 49.

⁵ l’economia domestica collettiva ha l’EGID del Registro degli edifici e delle abitazioni (REA) e un EWID “999” se non presente nel REA.

⁶ il cambio d’indirizzo è indipendente dal fatto che la persona lasci o no l’appartamento, come è indipendente dal fatto che la persona viva da sola oppure no.

Alla pagina 6483 viene infatti spiegato che *“Conformemente alla prassi attuale, la nuova disposizione precisa inoltre che, sebbene la dimora a scopi specifici non costituisca «di per sé» domicilio, in taluni casi la persona in questione può stabilire in una località il centro dei propri interessi, secondo l’articolo 23 capoverso 1 CC, costituendovi così il proprio domicilio. È il caso soprattutto delle persone maggiorenni e capaci di discernimento che decidono spontaneamente di entrare in un ospizio o in una casa di cura con l’intenzione di trascorrervi gli ultimi anni della loro vita, conferendo in tal modo al loro soggiorno un carattere permanente”*.

È quindi possibile, visto quanto precede, che dopo attenta valutazione del caso concreto, possa venire costituito il “domicilio” (RESIDENZA) di una persona presso il Comune B in cui è situata la casa per anziani.

In questo caso il Comune A procederà al trasferimento di domicilio al Comune B.

3.1 Il Comune A di partenza dovrà registrare:

- la chiusura del “domicilio”;
- la partenza della persona per il Comune B.

3.2 Il Comune B di arrivo dovrà registrare:

- l’arrivo della persona dal Comune A;
- l’inizio del nuovo “domicilio”.

Vi invitiamo a prendere atto e a dare seguito alle indicazioni fornite nel presente documento ed il Comitato resta naturalmente a vostra completa disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento.

IL COMITATO